

N. 601

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, GUBERT, COSTA
e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1996

Modifica della legge 15 gennaio 1995, n. 15, recante norme
intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 15 gennaio 1991, n. 15, recante norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti, stabilisce che gli invalidi non deambulanti iscritti ad una sezione elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune che sia esente da barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di una certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.

L'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede poi altre facilitazioni, tra cui la disponibilità presso ogni comune di un adeguato numero di medici autorizzati a rilasciare la suddetta certificazione.

Nonostante tali misure, non è infrequente il caso di invalidi non deambulanti che in-

contrano difficoltà (o addirittura sono impossibilitati) a recarsi dal medico dell'unità sanitaria locale (USL) e quindi non possono esercitare il diritto di voto.

Per ovviare a questo inconveniente, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), che per legge ha la rappresentanza e la tutela dell'intera categoria dei disabili civili, ha prospettato l'opportunità di prevedere che la certificazione medica possa essere sostituita da una copia, attestata conforme all'originale dal presidente del seggio, dell'autorizzazione della USL relativa alla fornitura della sedia a ruote o di altro documento comprovante il riconoscimento dell'incapacità di deambulazione.

Condividendo la proposta dell'Associazione, ho predisposto la presente iniziativa legislativa, che non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attestazione medica prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, può essere sostituita da una copia, attestata conforme all'originale dal presidente del seggio elettorale, dell'autorizzazione della unità sanitaia locale relativa alla fornitura della sedia a ruote o di altro documento comprovante il riconoscimento dell'incapacità di deambulazione.

